

Esonero contributivo per donne vittime di violenza

Sgravi

Prime indicazioni dell'Inps in attesa delle istruzioni per la concreta fruizione

L'esonero contributivo a beneficio del datore di lavoro, che assume donne disoccupate e percettrici del reddito di libertà - il contributo a sostegno delle donne vittime di violenza - viene riconosciuto anche a fronte di misure analoghe di livello regionale o provinciale, quale l'assegno di autodeterminazione erogato dalla Provincia di Trento.

Questa una delle indicazioni contenute nella circolare 41/2024, con cui l'Inps ha illustrato le caratteristiche dell'agevolazione introdotta dall'articolo 1, commi 191-192, della legge 213/2023.

Il bonus, pari all'esenzione del

100% dei contributi a carico del datore di lavoro, fino a 8 mila euro all'anno, può essere cumulato, se c'è contribuzione residua sgravabile, con altre agevolazioni di tipo contributivo o economico che non prevedano divieto di coesistenza con altri regimi. In questi casi, le agevolazioni si applicano in base all'ordine cronologico di introduzione nell'ordinamento. Ad esempio, prima l'abbattimento del 50% dei contributi per la sostituzione di lavoratrici in congedo e poi, sulla parte rimanente, quello per le percettrici del reddito di libertà. Quest'ultimo, afferma Inps, è cumulabile con la riduzione dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, come l'esonero per le lavoratrici mamme, introdotto anch'esso dalla legge 213/2024. Per la concreta fruizione dell'esonero, però, i datori di lavoro devono attendere le istruzioni che verranno fornite con un messaggio.

—**M.Pri.**